

Abstract della relazione su “L’addebito della separazione”

Sabato 19 febbraio 2010 - Avv. Marina Turchetti.

Per apprezzare compiutamente la portata innovativa della riforma del diritto di famiglia del 1975 è illuminante partire dalla normativa precedentemente in vigore.

Più specificamente, in relazione al tema dell’addebito (ex colpa) di cui oggi ci occupiamo, sempre ferma la possibilità di ottenere la separazione consensuale (art. 158 c.c. previgente), l’art. 151 c.c. ‘Cause di separazione personale’ previgente recitava :

“La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono,, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

Non è ammessa l’azione di separazione per adulterio del marito se non quando concorrono gravi circostanze tali che il fatto costituisca un’ingiuria grave alla moglie”

Già *ictu oculi* emerge come ai due coniugi non fosse applicato lo stesso trattamento: difatti la moglie, a differenza del marito, non poteva chiedere la separazione se non per adulterio ‘qualificato’ del marito, vale a dire che costituisse ‘ingiuria grave’.

Qualche esempio, tratto dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca, in merito al comportamento idoneo ad integrare gli estremi dell’‘ingiuria grave’ agli occhi e alla sensibilità del Giudice *ante* 1975:

Cass. 29 maggio 1947, n. 837 :

“L’art. 151 c.c. vigente mantiene l’adulterio del marito come causa di separazione personale, alla condizione che esso sia commesso in circostanze tali che il fatto costituisca grave ingiuria alla moglie; ma non si fa più menzione specifica del mantenimento della concubina in casa o notoriamente in altro luogo, sicché il concubinato, casalingo o extra-casalingo, è ammesso come causa di separazione personale non in sé, ma in quanto, per le circostanze in cui è ammesso, costituisce ingiuria grave alla moglie”

Cass. 14 marzo 1951, n. 643 :

“Essendo una delle principali finalità del matrimonio la procreazione della prole, ne deriva che il fatto di aver disertato senza giustificato motivo il talamo coniugale, con la conseguente astensione da ogni rapporto sessuale, importa violazione di uno dei doveri derivanti dal matrimonio e rappresenta quindi un’ingiuria per l’altro coniuge”

In ossequio al dettato costituzionale (artt. 2 e 29), sino ad allora –sotto questo profilo– rimasto lettera morta, la riforma del 1975 ha sancito la sostanziale parità dei coniugi sotto il profilo materiale e morale, ed ha smantellato l’idea di famiglia come entità rigidamente gerarchica, sottoposta al potere del *paterfamilias*.

Eliminato il concetto di ‘colpa’ il Legislatore ha introdotto il più blando concetto di ‘addebito’; a differenza della prima, che era presupposto ineliminabile della domanda, l’addebito non deve necessariamente sussistere per poter richiedere la separazione : è bensì eventuale, essendo rimessa alla valutazione di ognuna delle parti la decisione di farlo valere o meno in giudizio.

La separazione post-riforma è difatti basata su un elemento del tutto obiettivo, l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che potrebbe –*in extremis*- persino prescindere dal comportamento delle parti.

Il Legislatore della riforma ha difatti statuito all’art 151 c.c., Separazione giudiziale che *“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole”* (art. 151 c.c.).

L’uso della parola ‘fatti’, che ha una connotazione oggettiva, piuttosto che ‘atti’ , indica che ai fini della fattispecie richiesta dalla legge per la proposizione della domanda di separazione non è necessario che i comportamenti che hanno determinato la intollerabilità della prosecuzione della convivenza siano stati volutamente finalizzati a mettere in crisi il rapporto coniugale, c.d. ‘dolo specifico’.

Tuttavia i comportamenti che abbiano comunque condotto a tale risultato dovranno, per esser considerati rilevanti ai fini dell’addebito, esser stati coscienti e volontari.

La decisione in ordine alla domanda di addebito è rimessa alla valutazione delle parti; la domanda di addebito è domanda autonoma da quella di separazione, ed ha una propria *causa petendi* (violazione dei doveri coniugali) ed un proprio *petitum* (statuizione sulle conseguenze patrimoniali della separazione).

Essendo domanda accessoria a quella di separazione, non può essere proposta se non nello stesso giudizio e contestualmente ad esso, nel primo atto difensivo, *ergo* il ricorso introduttivo per il ricorrente e la memoria di costituzione per il resistente, trattandosi diversamente di una inammissibile estensione della domanda.

Cassazione Civile, SS.UU, 4 dicembre 2001, n 15279:

“Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell’ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma; infatti, la stessa presuppone l’iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una "causa petendi" (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un "petitum" (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione; pertanto, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell’art. 329, comma 2, c.p.c., l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la

separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l'addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione”.

(In Giust. civ. Mass. 2001, 2078, Familia 2002, I136 (note: DOGLIOTTI, NERI).

La parte che richiede la pronuncia sull'addebito avrà l'onere di provare la fondatezza della domanda, non avendo il Giudice alcun potere d'indagine in merito.

Cassazione civile, 28 settembre 2001, n. 12136

“Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, non è configurabile un generico potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori, essendo al giudice consentito di derogare alle regole generali sull'onere della prova solo nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico che ricorrono nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento ai sensi dell'art. 155, settimo comma, cod. civ., ma non anche nell'ipotesi in cui si intenda dare dimostrazione della esistenza di comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri del matrimonio”

(Si veda anche Cass. 10 ottobre 2007 n. 21293)

La pronuncia di addebito importa conseguenze di ordine morale e di ordine patrimoniale.

Quanto al primo aspetto, l'impatto sul coniuge cui viene addebitato il fallimento dell'unione dipenderà strettamente dalla sua sensibilità personale.

Il secondo aspetto è assai più concreto ed obiettivamente idoneo a spiegare i propri tangibili effetti sulle future condizioni patrimoniali del coniuge.

Difatti, (art. 156 c.c.) oltre a non avere diritto ad un assegno di mantenimento a carico del coniuge (nel senso post-riforma) 'incolpevole', mantenendo il solo diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., il coniuge cui sia stata addebitata la separazione è altresì privato dei diritti successori (riserva e legittima –artt. 548 e 585 c.c.) nei confronti dell'altro coniuge (seppur limitatamente all'interregno tra separazione e divorzio) e conserva esclusivamente il diritto a godere, semmai, di un assegno vitalizio a carico dell'eredità qualora avesse percepito gli alimenti a carico del *de cuius*; rimane integro il diritto di ricevere per legato.

Notevoli sono state le oscillazioni di dottrina e giurisprudenza in merito alla risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. a favore del coniuge 'incolpevole' in danno del coniuge cui sia stata addebitata la responsabilità del fallimento del matrimonio.

Altro relatore Vi illustrerà l'argomento; qui basti dire che la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la risarcibilità dell'ulteriore danno qualora la lesione lamentata si configuri quale lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Cassazione civile, sez. I, 10/05/2005, n. 9801, ampiamente annotata:

“La separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; il comportamento di un coniuge che costituisca causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile;

l'assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria; la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo e non opera quando il soggetto responsabile non sia titolare di mezzi. La natura, la funzione e i limiti di ciascuno degli istituti innanzi richiamati rendono evidente che essi non sono strutturalmente incompatibili con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire, ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale, la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. Appare, peraltro, opportuno precisare che non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona. Deve, pertanto, escludersi che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione, possano di per se ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria; così come deve affermarsi la necessità che sia accertato in giudizio il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della lesione, nonché il nesso eziologico tra il fatto aggressivo e il danno. L'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo, un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, che si sostanzia anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto”.

“L'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità e indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro - pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva di tale vincolo - un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, sostanziantesi anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto. Pertanto è configurabile un danno ingiusto risarcibile allorché l'omessa informazione, in violazione dell'obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità coeundi a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, induca la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato, così ledendo quest'ultima nel suo diritto alla sessualità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio”.

“L'obbligo di lealtà, informazione e correttezza che grava sui coniugi sorge prima del matrimonio, e obbliga ciascuno dei nubendi a informare l'altro di ogni circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto. Ne consegue che l'aver sottaciuto al

partner, prima del matrimonio, la propria "impotentia coeundi" costituisce un fatto illecito, astrattamente fonte di danno tanto patrimoniale che non patrimoniale, a condizione che possa ritenersi che l'altro coniuge avrebbe evitato il matrimonio, qualora avesse conosciuto la realtà".

"Nell'ambito dell'art. 2059 c.c. trovavano collocazione e protezione tutte quelle situazioni soggettive relative a perdite non patrimoniali subite dalla persona per fatti illeciti determinanti un danno ingiusto e per la lesione di valori costituzionalmente protetti o specificamente tutelati da leggi speciali, non riguardando il rinvio recettizio dello stesso art. 2059 c.c. ai casi determinati dalla legge le sole ipotesi del danno morale soggettivo derivante da reato, ma valendo esso ad assicurare la tutela anche alla lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che in forza del rilievo costituzionale di tali diritti il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla loro lesione non è soggetto alla riserva di legge posta dalla norma richiamata. Tra tali diritti, è da ricomprendere quello al rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, coma da parte di un terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile"

"Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. E siccome l'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro - pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva di tale vincolo - un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, sostanziandosi anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto, è configurabile un danno ingiusto risarcibile allorché l'omessa informazione, in

violazione dell'obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità coeundi a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, induca la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato, così ledendo quest'ultima nel suo diritto alla sessualità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio”.

Gli effetti della pronuncia di addebito si riverberano solo limitatamente sulla pronuncia di divorzio, anche a fronte della diversa natura degli assegni di separazione e divorzile e del fatto che la irreversibile frattura del legame ha già formato oggetto di accertamento da parte del giudice della separazione, e non necessita di ulteriore indagine.

Il solo riferimento del Legislatore si rinviene nell'art. 5 comma 6 della L. 898/70, ove si legge che, per la quantificazione dell'assegno divorzile il giudice potrà tenere in considerazione, tra gli altri elementi, anche *“le ragioni della decisione”*, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di addebito della separazione potrà, casomai, incidere sul *quantum*, in concorso con gli altri elementi di cui il giudice potrà tener conto, non essendovi, peraltro, uno specifico dovere del giudicante di tenere in considerazione tutti gli elementi menzionati dal suddetto nell'art. 5 comma 6, L. 898/70.

Presupposti per l'accoglimento della (eventuale, autonoma ed accessoria) domanda di addebito sono la violazione dei doveri matrimoniali/obblighi di assistenza o comportamenti idonei ad arrecare pregiudizio alla prole, ed il nesso di causalità tra la violazione e la rottura del legame.

Le violazioni possono essere poste in essere sia mediante condotta commissiva che omissiva ed il comportamento deve essere volontario e consapevole, ma non necessariamente contraddistinto da dolo specifico.

In ogni caso –per esser rilevante ai fini dell'addebitabilità- il comportamento deve aver avuto efficacia determinante nella causazione della crisi che ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rilevando di massima i comportamenti successivi al determinarsi della crisi. (ma esistono voci in senso contrario, anche se risalenti).

Cassazione civile, sez. I 14/07/1994 n. 6612 :

“Ai fini dell'addebitabilità della separazione personale tra coniugi non può essere aprioristicamente esclusa la rilevanza delle violazioni dei doveri matrimoniali verificatesi dopo che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, atteso che tali doveri vanno osservati anche nelle more del giudizio di separazione”)

Il comportamento deve, in definitiva, aver determinato la crisi, anche se non è necessario che il coniuge che lo pone in essere abbia avuto la specifica 'intenzione di provocare la rottura del matrimonio.

Casistica.

La casistica è assai vasta, dal momento che non è sufficiente la sussistenza di un comportamento astrattamente idoneo a fondare la domanda di addebito, ma dovrà essere

indagato se nel caso concreto siano stati violati i doveri discendenti dal matrimonio (artt. 143, 144, 145, 147, 148 c.c.) e se da tale condotta del coniuge sia derivata un'irreversibile frattura del rapporto come definita dall'art. 151 c.c., ovvero se, al contrario, la violazione dei doveri sia stata successiva al verificarsi della crisi del matrimonio ovvero ininfluyente su essa.

Solo nel primo caso, sempre che la parte che vi ha interesse abbia fornito la prova del nesso causale, potrà conseguire una pronuncia di addebito.

Non avranno pertanto rilevanza, ai fini della pronuncia di addebito, ad esempio, una relazione extra-coniugale iniziata successivamente alla frattura del rapporto o al deposito del ricorso per separazione, o l'allontanamento dalla casa coniugale dopo il determinarsi della crisi, mentre sarà rilevante, agli stessi fini, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà da parte di un coniuge a seguito di riconciliazione, che il coniuge 'colpevole' asseriva esser solo 'formale

(Cassazione civile, sez. I, 19/07/2010, n. 16873 :

“L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, rimessa al giudice di merito per accertare se vi è la preesistenza d'una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale. Sussiste pertanto l'addebito per il coniuge che a seguito di riconciliazione non ha rispettato l'obbligo di fedeltà sul presupposto che la stessa fosse stata soltanto formale”)

Cassazione civile, sez. I, 15/07/2010, n. 16614

“Nella separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”.

Cassazione civile, sez. I, 08/06/2009, n. 13185 , S.C. c. B.P.P.

“La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza. L'indagine sul punto, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservata alla valutazione del giudice del merito ed è quindi censurabile in sede di legittimità soltanto qualora la motivazione che la sorregge sia inficiata da un vizio che dia luogo ad un'obiettiva deficienza del criterio logico seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento, ovvero da una contraddittorietà fra le varie parti della pronuncia, oppure da una totale omissione della motivazione su di un punto decisivo. Non sono, invece, proponibili

quelle censure che contengono un'autonoma valutazione dei fatti, sostitutiva rispetto a quella operata dal giudice del merito (in applicazione dei suesposti principi, la Corte ha confermato le decisioni dei giudici del merito, che avevano rigettato le domanda di addebito proposte da entrambi i coniugi fondate esclusivamente sulle querele, peraltro dall'esito ancora incerto, sporte dagli stessi per liti avvenute dopo la comparizione delle parti all'udienza presidenziale)".

Cassazione civile, sez. I, 20/01/2006, n. 1202

"L'allontanamento dalla residenza familiare - che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell'altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale (e conseguentemente causa di addebitamento della separazione) - non concreta tale violazione allorché risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sè incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato la giusta causa dell'allontanamento della moglie nella situazione, accettata dal marito, di frequenti litigi domestici con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti sessuali tra gli stessi coniugi)".

Cassazione civile, I, 19/3/2009, n 6697

"Il giudice del merito non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza, da parte di uno dei coniugi, dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma deve verificare la effettiva incidenza delle relative violazioni, nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Deriva da quanto precede - pertanto - che deve essere cassata la pronuncia che ha addebitato la separazione alla moglie sulla base della sola condotta tenuta da costei - in violazione del dovere di fedeltà - totalmente trascurando che il marito ha portato a conoscenza della moglie solo un anno e mezzo dopo la celebrazione del matrimonio la propria "impotentia generandi", e omettendo quindi qualsiasi indagine sulla lesione del diritto fondamentale della moglie stessa di realizzarsi nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre.

Di fronte ad un comportamento contrario ai doveri del matrimonio da parte di entrambi i coniugi, la condotta dell'uno non può essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, perché solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale incidenza le stesse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso di un'ex moglie che si era vista attribuire la colpa della separazione per l'unico e isolato episodio di tradimento consumato, tra l'altro, dopo la scoperta dell'impotenza "generandi" del marito nascostale per quasi due anni dalle nozze)".

Cassazione civile, sez. I, 03/10/2008, n. 24574

"Nel giudizio di separazione personale, ove venga dedotto come causa di addebitabilità della separazione il mancato accordo sulla fissazione della residenza familiare, il giudice di merito, al fine di valutare i motivi del disaccordo, deve tenere presente che l'art. 144 c.c. rimette la scelta relativa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che questa non deve soddisfare solo le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia.

(In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva tenuto conto unicamente delle esigenze economiche e lavorative prospettate dal marito, omettendo di valutare quelle, offerte dalla moglie, inerenti al suo stato di gravidanza ed all'imminente maternità). (1) In senso sostanzialmente conforme alla prima parte della massima cfr. Cass. 22 giugno 1981 n. 4067.

Nel giudizio di separazione personale, ove venga dedotto come causa di addebitabilità della separazione il mancato accordo sulla fissazione della residenza familiare, il giudice di merito, al fine di valutare i motivi del disaccordo, deve tenere presente che l'art. 144 cc rimette la scelta relativa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che questa non deve soddisfare solo le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia. (In applicazione del predetto principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva tenuto conto unicamente delle esigenze economiche e lavorative prospettate dal marito, omettendo di valutare quelle, offerte dalla moglie, inerenti al suo stato di gravidanza ed all'imminente maternità)"

(V. anche Cassazione civile, sez. I 23/04/2010 n. 9718, e Cassazione civile, sez. I 15/1/2009, n 813).

Non è rilevante, in sé, il cambiamento di fede religiosa, se non in quanto imponga al coniuge, che li ponga in essere, comportamenti incompatibili con i doveri coniugali.

E' stato ritenuto motivo di addebito il comportamento del coniuge che, essendo affetto da *impotentia coeundi*, sin da prima del matrimonio, ed essendo tale circostanza a lui nota, non ne abbia informato la moglie se non un anno e mezzo dopo la celebrazione del matrimonio (V. sopra , Cassazione civile, I, 19/3/2009, n 6697).

Non è stata ritenuta motivo di addebito la volontaria interruzione di gravidanza da parte della moglie nonostante il parere contrario del marito. La sentenza del Tribunale di Monza in argomento ha dato origine ad un acceso dibattito, e si ritiene opportuno riportarne il testo per esteso, anche in ragione dei richiami alle norme costituzionali ed a giurisprudenza di legittimità sul tema.:

Tribunale di Monza: Sentenza n.388 del 26 gennaio 2006

“Con ricorso depositato in data 3 novembre 2004 M.A. adiva questo Tribunale perché pronunziasse, con addebito di responsabilità alla resistente, la separazione coniugale da P.D., con la quale ebbe a contrarre matrimonio il 30 giugno 2000 in Vimercate (MI).

A tale scopo esponeva:

di non avere avuto figli in costanza di matrimonio;

di ritenere impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale, in conseguenza del comportamento della moglie (che, dopo avere interrotto una gravidanza contro la volontà del

marito, ebbe ad abbandonare la casa coniugale), indicato come contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.

Della pendenza della domanda era debitamente notiziato il Pubblico Ministero.

Comparsi entrambi i coniugi all'udienza ex art. 708 c.p.c., fallito il tentativo di riconciliazione il Presidente, adottati i provvedimenti provvisori di propria competenza, disponeva per l'ulteriore prosecuzione del processo.

Innanzi al G.I. designato si costituivano entrambe le parti: parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione con addebito alla moglie, mentre parte resistente ne invocava l'addebitabilità al marito (che ebbe ad indurla ad abortire e, dopo l'abbandono concordato della casa coniugale da parte della moglie, mantenne plurime relazioni extra-coniugali).

Compiutamente trattato ed istruito in via documentale il processo, precisate come in epigrafe le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta dal Collegio per la decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi

La domanda di separazione coniugale appare meritevole di accoglimento.

Dal tenore degli atti di causa, dal comportamento processuale ed extra processuale delle parti, nonché dalle reciproche accuse rivolte dall'un coniuge all'altro, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.

Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunciata la separazione dei coniugi M.A. e P.D.

Più complesso appare l'esame delle rimanenti domande svolte in giudizio dai coniugi, con particolare riferimento, in primo luogo, alle reciproche richieste di addebito della separazione.

M.A. imputa, innanzitutto, alla moglie di essersi sottoposta, in costanza di matrimonio, ad un intervento di interruzione della gravidanza, nonostante la contraria volontà del marito ed in assenza delle condizioni a tal fine previste dalla legge.

La resistente, a propria volta, sostiene che il marito reagì negativamente alla notizia della gravidanza, manifestando la propria contrarietà (motivata sia dalle proprie diverse scelte di vita, sia dalle condizioni di salute della moglie) a che fosse portata a compimento e prestandosi fattivamente affinché ciò non avvenisse.

la lettura delle reciproche accuse dei coniugi potrebbe, in verità, produrre un inopportuno sviamento dall'unica questione veramente rilevante ai fini del decidere.

Essendo, infatti, pacifico che alfine P.D., indipendentemente dalle ragioni e dai motivi che la indussero a ciò, autonomamente "decise che era meglio interrompere la gravidanza" (comparsa

conclusionale resistente, pag. 3), se da un lato dovrà essere esclusa in relazione a tale circostanza ogni ipotesi di addebito della separazione al ricorrente ("la Sig.ra P. non ha mai accusato il marito di averla indotta ad abortire": comparsa conclusionale pag. 3, cit.), d'altro canto tale decisione dovrà essere vagliata dal Tribunale, ai fini della richiesta di addebito avanzata dal marito, facendo esclusivo riferimento alla disciplina dettata in materia dalla l. 22 maggio 1978 n. 194.

Trattandosi di una legge speciale intervenuta in epoca successiva a quella di entrata in vigore della generale nuova disciplina del diritto di famiglia, è innanzitutto evidente che la stessa ben possa derogare a taluni dei principi generali introdotti dalla l. 19 maggio 1975, n. 151, che il ricorrente ha invocato allo scopo di suffragare la propria domanda di addebito.

In particolare, M.A. ha invocato il diritto alla paternità che, a suo dire, avrebbe imposto alla moglie "di tenere conto delle sue ragioni eventualmente contrarie", dovendo in difetto "ritenersi illecito, nell'ambito del matrimonio, un ingiustificato rifiuto della donna a far partecipare il marito-padre alle procedure in cui essa è chiamata per ottenere la autorizzazione abortiva" (comparsa conclusionale ricorrente, pag. 6).

Senonché, non può l'interprete non rilevare, in estrema sintesi:

che la l. 22 maggio 1978, n. 194 ha inteso esplicitamente disciplinare le ipotesi di interruzione della gravidanza, senza alcuna distinzione correlata alla condizione personale della donna (se, cioè, la fecondazione sia avvenuta o meno all'interno di un rapporto matrimoniale);

che, pertanto, la legge stessa tutela la "donna" in quanto tale, in modo cioè indipendente dalla natura e dalle condizioni giuridiche del rapporto con il padre del concepito;

che, inoltre, l'art. 5 della legge in esame attribuisce alla donna la facoltà ("ove lo consenta") di rendere partecipe la "persona indicata come il padre del concepito" della procedura prodromica alla decisione abortiva;

che, infine, la stessa norma speciale attribuisce in via esclusiva alla donna, una volta maturato l'eventuale periodo di ripensamento di sette giorni richiestole con "invito" ad hoc dal medico interpellato, la facoltà di decidere la interruzione della gravidanza.

I principi di diritto sostanziale che, ai fini della presente decisione, possono essere enucleati dalla disciplina speciale in materia di aborto, sono in tutta evidenza di segno contrario alla tesi, prospettata dal ricorrente, che vorrebbe affermare ed introdurre l'obbligo per la donna (ed il corrispondente diritto del partner) di rendere partecipe il "marito-padre" della procedura e della decisione finale di interruzione della gravidanza.

Gioverà rammentare che, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, la Corte di Cassazione ha affermato l'esistenza di un vero e proprio "diritto della madre all'aborto" (Cass. 1° dicembre 1999, n. 12195).

Tale conclusione deve considerarsi legittima anche con riferimento ai principi costituzionali (artt. 2, 32, 25 e 30 Cost.) invocati dalla difesa di M.A., ai quali la riforma generale del diritto di famiglia ha dato pressoché completa attuazione.

La stessa Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di considerare "irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della l. n. 194/1978 nella parte in cui, consentendo alla madre l'interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, non considera il diritto alla paternità del padre del concepito, nonché il diritto alla vita di quest'ultimo" (Cass. 5 novembre 1998, n. 11094).

Del resto, sarebbe quantomeno incongruo stabilire che la donna, quando abbia assunto anche la condizione di "moglie", debba essere sanzionata (con l'addebito della separazione e con le rilevanti conseguenze giuridiche a tale pronunzia direttamente riconducibili) a causa e per effetto dell'esercizio di un diritto riconosciutole dalla legge.

Incongruità che, per altro verso, appare ancor più evidente laddove si consideri che non può neppure attribuirsi alle scelte attinenti la maternità una qualsivoglia valenza "bilaterale", in assenza della quale non possono essere invocati gli inderogabili principi di parità ed uguaglianza dei coniugi sanciti dall'art. 29 Cost. e dall'art. 160 c.c.

Dunque, la resistente ha esercitato in modo legittimo, indipendentemente dalle dinamiche relazionali e psicologiche interne al matrimonio, il proprio diritto di interruzione della gravidanza, dovendo il rispetto delle ragioni e delle procedure previste dalla l. n. 194/1978 presumersi fino a prova contraria (in alcun modo offerta dal marito, che al riguardo si è limitato a sollecitare, a scopo inammissibilmente esplorativo, un ordine di esibizione della relativa documentazione medica).

Pertanto, la interruzione della gravidanza non potrà essere in alcun modo considerata quale questione rilevante ai fini dell'addebito della separazione.

Di talché, tutte le conseguenziali pretese risarcitorie del ricorrente dovranno essere disattese.

Miglior sorte, peraltro, non può essere riservata alle altre circostanze che i coniugi hanno addotto allo scopo di ottenere una pronunzia di addebito.

Depurata la controversia dalle, pur pregevoli, altre schermaglie difensive delle parti, l'esame del Tribunale deve essere limitato alla sola accusa rivolta alla moglie di abbandono ingiustificato della casa coniugale.

Irrilevanti e, in ogni caso, fatte oggetto di generiche istanze istruttorie, debbono considerarsi le diatribe, largamente rammentate negli atti di causa, riguardanti le modalità di esplicazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, non essendo in esse ravvisabile alcuna reciproca o unilaterale violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c.

Quanto, invece, al preteso illegittimo abbandono della abitazione familiare da parte della moglie, reputa il Tribunale che possa considerarsi dimostrata, per tabulas, la sua irrilevanza ai fini della richiesta di addebito avanzata dal ricorrente.

Come è noto, qualsivoglia pretesa violazione dei doveri coniugali, per poter legittimare una pronunzia di addebito della separazione, deve rivestire efficacia causale nella determinazione della crisi familiare (vedansi in tema: Cass. 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. 26 maggio 2004, n. 10273; Cass. 28 settembre 2001, n. 12130; Cass. 12 gennaio 2000, n. 279; Cass. 14 agosto 1997, n. 7630).

Conseguentemente, "in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno dei coniugi o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (Cass. 12130/2001).

Nel caso di specie, dalla lettura della corrispondenza inviata dal M. alla moglie dopo l'allontanamento dalla casa familiare (che la resistente assume essere stato concordato tra le parti), si evince in tutta evidenza che le cause del fallimento della convivenza coniugale erano ben preesistenti a tale momento, essendo individuabili proprio nell'ormai patologico stato delle relazioni personali e psicologiche dei coniugi.

Non altrimenti possono essere interpretate le parole del marito, laddove (docc. n. 1 fasc. resistente) questi ha ammesso alcune proprie mancanze (di essere "stato stupido" nei confronti della moglie e di averla "ferita"), se ne è assunta l'esclusiva responsabilità ("ti chiedo perdono... per i momenti aspri che ho avuto con te, i miei scatti, i nervosismi") ed ha riconosciuto che l'allontanamento della resistente ha avuto meri scopi difensivi ("tu ti stai solo difendendo, lo capisco").

Dunque, non solo il M. non ebbe a contestare alla moglie il preteso unilaterale abbandono della casa coniugale, ma dimostrò di comprenderne le ragioni e di non considerarlo come motivo di rottura del vincolo coniugale ("forse un giorno aprirai una porticina, io sarò lì": lett. 15 aprile 2004, docc. 1).

Va da sé che anche la circostanza in esame non possa costituire motivo di accoglimento della domanda di addebito della separazione.

Non risultando idoneamente dedotte né dimostrate, da parte di entrambi i coniugi, altre circostanze a tal fine rilevanti, non rimane al Tribunale che l'esame della sola domanda svolta dalla resistente al fine di ottenere la liquidazione di un contributo al proprio mantenimento.

Premesso che, per pacifico accordo tra i coniugi, la casa coniugale dovrà rimanere assegnata al marito, dall'esame degli atti e documenti di causa si evince, senza ombra di dubbio, una notevole disparità tra la attuale situazione reddituale del ricorrente e quella della resistente.

In effetti, quest'ultima non risulta godere di adeguati redditi propri: proprio il ricorrente, in comparsa conclusionale, ha dedotto che, mentre per gli anni 1999 e 2000 la moglie presentò dichiarazioni dei redditi rispettivamente per Lire 56.551.000 e per Lire 43.935.000, "dal gennaio del 2000 la P., convivente con il M., è stata totalmente a carico dello stesso".

Né il ricorrente ha saputo dedurre idonee istanze istruttorie al fine di provare che, dopo aver abbandonato il lavoro, la resistente abbia ripreso a produrre redditi adeguati e consoni al tenore di vita precedentemente goduto.

Al contrario, oltre a godere dell'utilità derivante dall'assegnazione della casa coniugale, il M. ha esplicitamente riconosciuto di disporre di rilevanti capacità reddituali e patrimoniali.

Egli, ad esempio, ha ammesso di aver versato sul proprio conto corrente, per il solo anno 2003, stipendi per Euro 152.375,48 (comparsa conclusionale, pag. 3) nonché di aver sopportato, per l'arredamento della casa coniugale, esborsi pari a Lire 144.000.000 nel solo bimestre novembre/dicembre 2000 (pag. 9), altresì lamentando di aver versato dal 2001 alla suocera l'importo mensile di Euro 1.100,00 "fino ad aprile del 2004" (pag. 2).

Il ricorrente, inoltre, ha rammentato il notevole tenore di vita consentito alla moglie durante la convivenza matrimoniale (pagg. 2-3).

Equa e congrua, dunque, deve considerarsi la liquidazione, già operata in via provvisoria alla udienza presidenziale, di un contributo al mantenimento della moglie in misura pari ad Euro 2.000,00 mensili, oltre Istat annuale.

Le spese processuali possono essere dichiarate compensate in ragione della metà, in considerazione della natura della controversia e dei motivi della decisione: la rimanente metà segue la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto in data 3 novembre 2004 da M.A. nei confronti di P.D., così provvede:

- 1) pronunzia la separazione personale dei coniugi M.A. e P.D.;*
- 2) pone a carico del marito, a titolo di concorso nel mantenimento della moglie, l'obbligo di corrisponderle entro il giorno 5 di ogni mese un assegno pari ad Euro 2.000,00 da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat;*
- 3) assegna al ricorrente la casa coniugale, con quanto l'arreda;*
- 4) respinge ogni ulteriore domanda proposta in giudizio;*
- 5) dichiara compensate le spese processuali in ragione della metà e condanna il ricorrente a corrispondere alla resistente la rimanente metà liquidata in Euro 3.400,00 (di cui Euro 50,00*

per esborsi, Euro 850,00 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”

Sono stati ritenuti motivi di addebito un comportamento del coniuge tale da costituire reazione eccessiva o che fosse solo strumentalmente collegato al comportamento dell'altro coniuge : (Cass. 12 giugno 1996, n 9909) , ed il rifiuto di intrattenere rapporti sessuali con il coniuge.

Cass., sez. I, 23/03/2005, n. 6276 :

“Il rifiuto, protrattosi a lungo, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa di irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico.

Consimile contegno, pertanto, integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c. Ove volontariamente posto in essere, quindi, il rifiuto di assistenza affettiva ovvero alla prestazione sessuale costituisce causa di addebito della separazione, rendendo impossibile all'altro il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato.

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, il volontario rifiuto di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l'altro, nella specie protrattosi per sette anni, costituisce offesa gravissima alla dignità e alla personalità del partner, cui possono derivare danni irreversibili sul piano dell'equilibrio psicofisico, e - in quanto configura ed integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale - giustifica l'addebito della separazione, senza che sia necessario procedere ad una valutazione comparativa con la condotta dell'altro coniuge.

Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato”.

Anche il c.d. ‘adulterio platonico’ è stato ritenuto fondante dell'addebito:

Cassazione civile, sez. I, 12/12/2008, n. 29249

“Costituisce motivo di addebito della separazione la repressibile condotta del coniuge tale da far supporre ai terzi l'esistenza di una relazione extraconiugale, pur se - in concreto - siffatta relazione non si era ancora stabilizzata.”

Discorso a parte merita l'infermità mentale.

Se da un lato deve escludersi che l'infermità mentale possa legittimare una pronuncia di addebito a carico dell'infermo, mentre d'altro canto ben può costituire un'ipotesi di fatto tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza- è tuttavia possibile che a fronte di taluni comportamenti del coniuge non infermo, sia ipotizzabile una pronuncia di addebito nei confronti di quest'ultimo, ma solo a seguito di un'attenta indagine sul caso concreto :

Cassazione civile, sez. I, 20/12/1995, n. 13021

“L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza che legittima un coniuge a ottenere la separazione personale può consistere in uno stato patologico dell'altro coniuge, grave, permanente e irreversibile.

In tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinarsi per se stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza. In siffatta ipotesi, ove l'altro coniuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale, ai fini della eventuale pronuncia di addebito, la violazione di tale dovere non può essere riguardata di per se stessa, ma occorre invece accertare in concreto - con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti - se la condotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, o non costituisca piuttosto una presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza”.

I casi sopra riportati non esauriscono ovviamente la vastissima casistica in materia, ma tutti evidenziano la necessità della sussistenza dei presupposti della pronuncia di addebito: la violazione dei doveri discendenti dal matrimonio ed nesso causale tra il comportamento lesivo e la rottura del rapporto coniugale, la cui prova dovrà esser offerta dal coniuge che svolge la domanda di addebito.

Breve panoramica dell'evoluzione normativa in materia nel diritto inglese.

Anche se di difficile accesso a tutti, a stretto rigor di logica nel diritto inglese il divorzio esiste sin dalla Riforma (scisma d'Inghilterra) circa 1533-4, quando per la prima volta fu concesso al re Enrico VIII per convolare a nozze con Anna Bolena.

Il divorzio, tuttavia, poteva essere concesso esclusivamente mediante legge del Parlamento, onde è ovvio che, a fronte degli astronomici costi, solo pochissimi potessero accedervi, (una media di 2/anno, e concesso su domanda di sole 4 donne nell'intero periodo -fino al 1857).

Fino al 1857 le Corti Ecclesiastiche ebbero tuttavia il potere di concedere un divorzio che, a dispetto del nome, non permetteva di contrarre nuove nozze, e pertanto aveva gli effetti pratici di una separazione.

Nel 1857 (Matrimonial Causes Act 1857) le stesse competenze delle Corti Ecclesiastiche furono estese alle Corti laiche, e fu introdotto il divorzio pieno, con un distinguo, tuttavia, tra le posizioni dei coniugi, in quanto il marito aveva il diritto di ottenere il divorzio sulla base del solo adulterio, mentre la moglie doveva provare, unitamente all'adulterio, incesto, bigamia, crudeltà o abbandono protrattosi per due anni, o, in alternativa, violenza carnale o reati contro natura,.

Nel 1923 la posizione dei coniugi fu parificata (Matrimonial Causes Act 1923) e poco dopo, il Matrimonial Causes Act 1937 introdusse quale motivo di divorzio, oltre all'adulterio, la crudeltà, l'abbandono protratto per tre anni e la sopravvenuta infermità mentale.

Il Divorce Reform Act del 1969 introdusse infine quale unico presupposto del divorzio il dato obiettivo dell'irreversibile rottura del matrimonio, ed il successivo Matrimonial Causes Act 1973 completò la legge precedente con l'introduzione di previsioni in materia patrimoniale e finanziaria.

Alla successiva legge in materia del 1996 non è stata ancora data applicazione nella parte II, intesa a riformare radicalmente la disciplina del divorzio.

Presupposto della pronuncia sul vincolo è la prova di almeno uno dei seguenti 5 fatti :

- adulterio
- comportamento tale da non potersi ragionevolmente presumere che il coniuge ricorrente possa continuare la convivenza
- abbandono
- due anni di separazione e consenso dell'altro coniuge al divorzio
- separazione protrattasi per 5 anni.

Poiché in Inghilterra e Galles esistono, sin dal 2004 le unioni civili, il cui regime -con le dovute differenze- è assimilato a quello del matrimonio, la stessa disciplina si applica alla rottura delle unioni civili; in questo caso, tuttavia, si usa il termini 'scioglimento' anziché 'divorzio', ed i di cui è necessario fornire la prova sono solo 4 e non 5, rimanendone escluso l'adulterio.